

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 13/2019

Perugia, 30 marzo 2019

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Entro il prossimo **30 aprile 2019** dovrà essere presentata la **dichiarazione annuale autonoma IVA per l'anno d'imposta 2018 (IVA/2019)**, contenente i dati inerenti alle operazioni rilevanti ai fini iva effettuate **nell'anno 2018**.

L'**obbligo di presentazione** è previsto per tutti i soggetti IVA, esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita IVA, anche laddove nel periodo d'imposta non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile.

Rimangono **esonerati** da tale adempimento:

- i contribuenti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 comma 6, 1^a e 2^a comma (volume d'affari inferiore ad Euro 7.000);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi ed intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art.74, 6^a comma;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri della Unione Europea, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 dl 1993, e cioè se hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;
- le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco;

* * * * *

In vista del prossimo adempimento di cui sopra, Vi invitiamo a trasmetterci **entro il giorno 10.04.2019** la seguente documentazione:

- riepiloghi IVA periodici (mensili o trimestrali);
- riepilogo annuale dettagliato di tutte le operazioni attive e passive, con separata indicazione di:

- Ü acquisti e vendite per aliquota iva;
 - Ü acquisti e vendite intracee, con indicazione autofatture;
 - Ü acquisti e vendite extracee con bollette doganali e ammontare complessivo delle importazioni effettuate distinte per aliquota IVA, evidenziando l'imponibile e l'IVA;
 - Ü suddivisione delle cessioni intracomunitarie tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;
 - Ü prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizio non soggette ad Iva ai sensi dell'art. 7 rese nei confronti di soggetti passivi esteri, considerato che nella determinazione del volume di affari rientrano anche le operazioni non sono soggette all'Iva in quanto carenti del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies, Dpr 633/1972);
 - Ü operazioni con San Marino: totale operazioni come segue:
 - ammontare delle cessioni di beni effettuate ad operatori sanmarinesi;
 - ammontare degli acquisti di beni dalla Rep. di S.Marino senza indicazione dell'IVA in fattura;
 - ammontare degli acquisti di beni dalla Rep. di S.Marino con indicazione dell'IVA in fattura.
 - Ü operazioni con Città del Vaticano: totale operazioni distinto tra imponibile e Iva applicata;
 - Ü cessioni non imponibili effettuate a seguito di lettere d'intento ricevute.
 - Ü importo degli acquisti da soggetti minimi art. 1 c. 100 Legge 244/2007 ed art. 27 c.1/2 DL 98/2011
 - Ü acquisti con iva oggettivamente indetraibile (ex art.19 bis 1) ;
 - Ü acquisti con iva soggettivamente indetraibile (ex art.19 comma 2, art.19 bis 2 e altri regimi particolari che limitano la detraibilità dell'iva sugli acquisti);
- imponibile delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
 - operazioni sia attive che passive con applicazione del reverse charge, distinte tra le diverse tipologie:
 - Ü cessioni di rottami ed altri materiali di recupero (oltre che di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo);
 - Ü prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori;
 - Ü cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia optato per l'imposizione;
 - Ü cessioni di telefoni cellulari;
 - Ü cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, con riferimento alle cessioni intermedie della filiera commerciale di detti prodotti, con ciò escludendo l'ultimo passaggio al consumatore finale
 - Ü prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
 - Ü operazioni del settore energetico;
 - operazioni con applicazione del meccanismo dello split payment per operazioni attive effettuate vs. Pubblica Amministrazione;
 - copia dei mod. F24 relativi a versamenti IVA per l'anno 2018, compresi quelli con i quali sia stata effettuata una compensazione dell'IVA a credito dell'anno 2017 e quelli inerenti ravvedimenti operosi;
 - istanza di rimborso del credito IVA infrannuale 2018 o richieste di utilizzo in compensazione con relativi modelli F24;
 - copia liquidazioni periodiche inviate telematicamente all'Agenzia, se adempimento non curato dallo studio.
 - fotocopia delle fatture di cessione di beni strumentali;
 - ripartizione delle vendite e delle prestazioni (con distinzione tra imponibile ed IVA) suddivise tra quelle effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita

IVA, e per questi ultimi, in presenza di più unità locali, la ripartizione sulla base della Regione in cui è avvenuta la vendita (non rileva la destinazione della merce ma la sede o unità locale del venditore);

- ripartizione del totale degli acquisti, al netto dell'IVA, distinto tra:
 - Ü acquisti di beni strumentali ammortizzabili;
 - Ü acquisti di beni strumentali non ammortizzabili (es. leasing attrezzature, affitti immobili, ecc.);
 - Ü acquisti di merce e/o beni destinati alla produzione di beni e servizi.

E' necessario inoltre:

A) Per i soggetti che hanno emesso o incassato fatture con iva ad esigibilità differita negli esercizi successivi (art. 32 D.L. 83/2012)

- Ü l'ammontare delle operazioni effettuate nell'anno con IVA esigibile in anni successivi;
- Ü l'ammontare delle operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2017.

B) Per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie:

- Ü tutti gli elenchi INTRASTAT presentati (solo frontespizio) ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità.

C) Per i soggetti esportatori abituali, con utilizzo del plafond:

- Ü ammontare complessivo delle esportazioni effettuate e degli utilizzi del plafond IVA distinti per mese per gli esportatori abituali.

D) Per i soggetti che hanno effettuato cessioni non imponibili (art. 8 c. 1 lett.c., DPR 633/72) a seguito di ricevimento dai clienti di lettere d'intento:

- Ü copia di tutte le dichiarazioni di intento ricevute (comprehensive della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate), necessarie per la compilazione del quadro VI.

E) Per i soggetti che hanno emesso autofatture ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72:

- Ü ammontare complessivo degli acquisti di cui all'art. 17 comma 3 distinti per aliquota IVA evidenziando l'imponibile e l'IVA esposti nella autofattura.

F) Per i soggetti con credito IVA annuale:

- Ü manifestare la preferenza per una delle seguenti opzioni:
 - riporto a nuovo del credito per utilizzarlo nelle successive liquidazioni IVA;
 - utilizzazione del credito in compensazione orizzontale con altre imposte o contributi (INPS, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.). Si ricorda a tal riguardo che il credito fino ad € 5.000,00 può essere utilizzato dal 16/01/2019 senza particolari limitazioni (a parte quelle previste in presenza di debiti per imposte iscritte a ruolo); oltre € 5.000,00 l'utilizzazione potrà avvenire a partire dal 10^o giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, con apposizione di visto di conformità (visto "pesante") che può essere:
 - ✓ firma di un professionista abilitato ed iscritto all'elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che predispone la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;
 - ✓ firma da parte dell'organo preposto al controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del c.c. (società di capitali, nei casi previsti).

La compensazione verticale (iva con iva) è consentita senza limitazioni temporali e/o quantitative.

- richiesta di rimborso parziale o totale.

Si segnala quanto segue:

- § per quanto attiene il quadro VH, in considerazione dell'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva, la compilazione è prevista esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche stesse;
- § in considerazione dell'obbligo di fatturazione elettronica è stato previsto che per le fatture di acquisto tardive, ovvero quelle datate 2018, ricevute nel 2018 e contabilizzate nel 2019 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA, l'esercizio della detrazione deve avvenire direttamente in dichiarazione IVA, previa registrazione della fattura in apposito sezionale (o con altra tecnica atta a tenere distinta tale fattura da quelle ricevute nel 2019). Detti acquisti devono essere indicati nel quadro VF, righe VF1-VF13, congiuntamente alle altre operazioni contabilizzate nel 2018 per ciascuna aliquota IVA.
- § per le fatture datate 2018 ma ricevute nel 2019, si deve procedere ordinariamente, riportandole ordinariamente nella liquidazione del mese/trimestre 2019 in cui sono state registrare

Si invita la Spett.le Clientela a segnalare eventuali particolarità riguardanti la proprie specifiche situazioni, necessarie o utili alla compilazione della dichiarazione (es. ravvedimenti, mancati versamenti, ecc.).

Cordialità.